**74TER IL REGIME SPECIALE IVA PER AGENZIE DI VIAGGIO**

Cos’e il 74ter e a cosa serve? Quali sono gli adempimenti Iva per le agenzie viaggi e turismo? Forse ne avrai già sentito parlare, ma vediamo assieme di capire la sua utilità e cosa disciplina essendo un articolo di legge introdotto con il DPR 633/72 e successiva modifica con D.M 340 del 30 luglio 1999.

Il testo unico Iva emanato con il DPR 633/72 “**Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto” regolamenta la cessione di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.**Inoltre stabilisce

* **Presupposti dell’imposta indiretta IVA**
* **Classificazione delle operazioni commerciali**
* **Iva per le agenzie di viaggio**
* **Determinazione del calcolo dell’imposta Iva**
* **Fatturazione in regime speciale art 74ter**

**Contents**[[hide](https://turismoformativo.it/74ter-regime-speciale-iva-agenzie-viaggi/)]

* [74ter: Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo](https://turismoformativo.it/74ter-regime-speciale-iva-agenzie-viaggi/#74ter_Disposizioni_per_le_agenzie_di_viaggio_e_turismo)
* [74ter: Regime fiscale Iva per Tour operator e agenzie viaggi](https://turismoformativo.it/74ter-regime-speciale-iva-agenzie-viaggi/#74ter_Regime_fiscale_Iva_per_Tour_operator_e_agenzie_viaggi)
* [Regime Iva speciale 74ter per pacchetti turistici: Quando si applica?](https://turismoformativo.it/74ter-regime-speciale-iva-agenzie-viaggi/#Regime_Iva_speciale_74ter_per_pacchetti_turistici_Quando_si_applica)
  + [Presupposto oggettivo](https://turismoformativo.it/74ter-regime-speciale-iva-agenzie-viaggi/#Presupposto_oggettivo)
  + [Pagamento](https://turismoformativo.it/74ter-regime-speciale-iva-agenzie-viaggi/#Pagamento)
  + [Prestazione unica](https://turismoformativo.it/74ter-regime-speciale-iva-agenzie-viaggi/#Prestazione_unica)
  + [Applicazione del regime iva ordinario](https://turismoformativo.it/74ter-regime-speciale-iva-agenzie-viaggi/#Applicazione_del_regime_iva_ordinario)
* [Classificazione delle operazioni commerciali](https://turismoformativo.it/74ter-regime-speciale-iva-agenzie-viaggi/#Classificazione_delle_operazioni_commerciali)
  + [Operazioni IVA imponibili](https://turismoformativo.it/74ter-regime-speciale-iva-agenzie-viaggi/#Operazioni_IVA_imponibili)
  + [Operazioni NON imponibili](https://turismoformativo.it/74ter-regime-speciale-iva-agenzie-viaggi/#Operazioni_NON_imponibili)
  + [Operazioni ESENTI da iva](https://turismoformativo.it/74ter-regime-speciale-iva-agenzie-viaggi/#Operazioni_ESENTI_da_iva)
  + [Operazioni FUORI campo iva](https://turismoformativo.it/74ter-regime-speciale-iva-agenzie-viaggi/#Operazioni_FUORI_campo_iva)
* [IVA per agenzie di viaggio produttrici](https://turismoformativo.it/74ter-regime-speciale-iva-agenzie-viaggi/#IVA_per_agenzie_di_viaggio_produttrici)
  + [Per il regime ordinario:](https://turismoformativo.it/74ter-regime-speciale-iva-agenzie-viaggi/#Per_il_regime_ordinario)
  + [Regime speciale 74ter:](https://turismoformativo.it/74ter-regime-speciale-iva-agenzie-viaggi/#Regime_speciale_74ter)
* [Come determinare l’imposta Iva dovuta secondo l’art 74ter](https://turismoformativo.it/74ter-regime-speciale-iva-agenzie-viaggi/#Come_determinare_limposta_Iva_dovuta_secondo_lart_74ter)
* [Fatturazione in regime speciale 74ter](https://turismoformativo.it/74ter-regime-speciale-iva-agenzie-viaggi/#Fatturazione_in_regime_speciale_74ter)
  + [1) operazione di vendita diretta al cliente di pacchetto turistico,escursione o servizio singolo pre-acquisto da un fornitore terzo in ambito UE](https://turismoformativo.it/74ter-regime-speciale-iva-agenzie-viaggi/#1_operazione_di_vendita_diretta_al_cliente_di_pacchetto_turisticoescursione_o_servizio_singolo_pre-acquisto_da_un_fornitore_terzo_in_ambito_UE)
  + [2) Vendita di servizi turistici da parte di agenzia intermediaria in regime 74ter](https://turismoformativo.it/74ter-regime-speciale-iva-agenzie-viaggi/#2_Vendita_di_servizi_turistici_da_parte_di_agenzia_intermediaria_in_regime_74ter)

**74TER: DISPOSIZIONI PER LE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO**

Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 con l’art 74 ter al titolo VI **disciplina la normativa Iva speciale** per quanto riguarda le agenzie viaggi e tour operator, e **norma la cessione dei pacchetti turistici ai clienti, organizzati e venduti dai tour operator e dalle agenzie viaggi organizzatrici.**

L’art 74 ter considera una **prestazione di servizi unica** le operazioni effettuate dalle agenzie viaggi e dai tour operator per l’organizzazione di pacchetti turistici compresi da viaggi,vacanze,circuiti tutto compreso e servizi turistici che sono venduti ad un**prezzo globale e attraverso una soluzione unica**

Anche le imprese di viaggi che acquistano pacchetti turistici da terzi per rivenderli alla propria clientela sono **altresì soggetti a regime speciale Iva.**

**74TER: REGIME FISCALE IVA PER TOUR OPERATOR E AGENZIE VIAGGI**

Un’agenzia di viaggi e turismo può organizzare e **vendere pacchetti turistici** in proprio assumendone il rischio dell’invenduto oppure può acquistare **servizi turistici singoli** su mandato del cliente per la fruizione di un viaggio o vacanza. Dalla tipologia di operazioni svolte si applica o il **regime ordinario o il regime speciale con l’art 74ter.**

**REGIME IVA SPECIALE 74TER PER PACCHETTI TURISTICI: QUANDO SI APPLICA?**

 I presupposti per l’applicazione del regime Iva speciale 74ter sono i seguenti:

**PRESUPPOSTO OGGETTIVO**

1) Attività di impresa derivanti dall’ organizzazione e vendita di pacchetti turistici direttamente al consumatore

2) Operazioni derivanti dalla vendita di pacchetti turistici attraverso agenzie intermediarie o attraverso agenzie che acquistano e vendono in nome proprio pacchetti turistici organizzati da terzi

3) Acquisto di servizi turistici singoli preacquisiti ,ovvero servizi acquistati precedentemente da parte dell’agenzia **non riconducibili a pacchetti turistici**,o servizi acquistati dall’agenzia in data antecedente ad una richiesta del viaggiatore. Quando ad esempio un’agenzia viaggi produttrice acquista in vuoto per pieno o con [**contratto di allotment**](https://turismoformativo.it/contratto-di-allotment-per-agenzie-viaggi/)dei servizi turistici, questi rientrano nel campo di applicazione del regime iva speciale 74ter. Oppure nel caso in cui un’agenzia viaggi acquisti da un fornitore dei servizi che a sua volta identifica come preacquisiti,anche questo caso da origine all’applicazione del regime speciale.

**PAGAMENTO**

Affinchè possa applicarsi tale regime,l’acquisto di un pacchetto turistico deve avvenire con il **pagamento di un corrispettivo globale** da versare all’agenzia.

**PRESTAZIONE UNICA**

L’organizzazione di un pacchetto turistico deve avvenire ed essere **considerata come una prestazione di servizi unica.**

**APPLICAZIONE DEL REGIME IVA ORDINARIO**

 Il regime ordinario chiamato anche **regime iva imposta da imposta**  invece si applica alle adv che eseguono pura intermediazione nei confronti della clientela,agendo in nome e per conto dei viaggiatori. Appartengono a questo tipo di regime,le operazioni di prenotazione alloggi,prenotazione di viaggi,la vendita di biglietti di trasporto aerei,ferroviari e marittimi.

 [cp\_modal display=”inline” id=”cp\_id\_c6c9b”][/cp\_modal]

**CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI COMMERCIALI**

L’iva come imposta in generale, per esistere necessita di 3 presupposti

* **Oggettività**,ovvero l’azione a titolo oneroso
* **Soggettività**: soggetti che agiscono nell’esercizio delle attività d’impresa
* **Territorialità**: ai fini dell’iva affinchè un’operazione sia rilevante bisogna che la cessione di beni e servizi sia effettuata nel territorio dello stato.

 Le operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’iva oltre ai 3 criteri sopraesposti sono quelle per la quale il cedente,ha l’obbligo di :

 avere una partita Iva

* emettere fattura,ricevuta o scontrino
* tenere il registro delle fatture di acquisto,vendita e registri dei corrispettivi per le vendite non giustificate da fattura.

**OPERAZIONI IVA IMPONIBILI**

La normativa iva DPR 633/72 considera **operazioni iva imponibili** le operazioni riguardanti **la cessione di beni a titolo oneroso o la prestazione di servizi in cambio del pagamento di un corrispettivo**. Rappresentano la maggior parte delle operazioni aziendali svolte tipicamente dalle imprese. Tuttavia,le agenzie viaggi sono soggette ad aliquote differenti

**Aliquota Iva al 10 %**

* Hotel e servizi alberghieri
* ristoranti
* bar
* servizi turistici nazionali di solo trasporto persone
* Vendita di soggiorni alberghieri in Italia in caso di acquisto in nome proprio e per conto di clienti

**Aliquota Iva al 22 %**

 Pacchetti turistici dentro UE

* Consulenze
* Diritti di agenzia
* Servizi congressuali
* Provvigioni per servizi alberghieri resi da aziende alberghiere all’interno o all’esterno dell’Unione europea

**OPERAZIONI NON IMPONIBILI**

Sono operazioni non imponibili Iva quelle attività di impresa riguardanti sempre la cessione di beni e la prestazione di servizi, ma che sono legate ad operazioni con l’estero. In tal caso,l’iva non viene addebitata.

Le principali **operazioni non imponibili** per le agenzie di viaggi e turismo sono

 Trasporti internazionali di persone da e verso l’Italia dipendenti da un unico contratto

* noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto
* i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all’articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della Comunità economica europea
* pacchetti turistici fuori UE e relative provvigioni
* attività di organizzazione pacchetti turistici dentro UE per la quale si adotta il metodo “base da base”

**OPERAZIONI ESENTI DA IVA**

L’art 10 del DPR 633/72 definisce le operazioni iva esenti quali

 operazioni finanziarie e assicurative

* interessi per finanziamenti
* coperture assicurative stipulate a nome proprio per conto di terzi e non accessorie al viaggio
* locazione di immobili a destinazione abitativa
* prestazioni di visite ai musei,monumenti o similari
* prestazioni che non sono soggette a iva tipo le prestazioni mediche,vigilanza,guide turistiche

**OPERAZIONI FUORI CAMPO IVA**

rappresentano operazioni escluse dall’imposta sul valore aggiunto,perché appunto fuori campo iva,e quindi non sono soggette né a fatturazione né a registrazione. Sono Iva escluse,tutte quelle operazione che non hanno i 3 presupposti IVA soggettivo,oggettivo e territoriale. Per le agenzie di viaggio sono iva escluse le operazioni seguenti:

* prestazioni di servizi culturali,ricreativi,artistici,sportivie,educativi che non sono realizzate nel territorio italiano
* noleggio di mezzi di trasporto fuori UE se il fornitore del servizio è fuori UE
* noleggio di mezzi di trasporto usati fuori UE da un cliente non UE,anche se il fornitore del servizio è italiano
* trasporti internazionali si persone con partenza ed arrivo fuori dall’italia
* servizi alberghieri e ristorativi,guide turistiche prestati all’estero da soggetti residenti all’estero

**IVA PER AGENZIE DI VIAGGIO PRODUTTRICI**

Le agenzie di viaggio che operano come tour operator o producono e vendono viaggi per conto proprio **devono tenere i registri** Iva a seconda del tipo di regime. È un obbligo di legge secondo l’art 23 dpr 633/72

**PER IL REGIME ORDINARIO:**

**Registro delle fatture emesse:** in tale registro devono essere annotate tutte le fatture emesse in regime ordinario indicando numero,data,nome del viaggiatore,l’importo imponibile in base all’aliquota,l’importo delle operazioni iva non imponibili o esenti con indicazione della norma di riferimento.

**Registro dei corrispettivi:** in questo registro vengono annotate giornalmente le operazioni in cui non è obbligatoria l’emissione di una fattura e mensilmente quelle operazioni per la quale è stata emessa ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

Registro degli acquisti: in esso vengono registrate le fatture **ricevute con iva detraibile.**Le fatture devono essere numerate progressivamente,e i dati registrati sono il numero di protocollo iva,data,nome del fornitore,importo detraibile,l’iva e l’ammontare dell’imposta.

**REGIME SPECIALE 74TER:**

 Registro dei corrispettivi 74ter:  in tale si registrano i corrispettivi dei

* Proventi derivanti dai viaggi UE
* Ricavi derivanti dai viaggi interamente fuori UE
* Proventi derivanti dai viaggi misti

**Registro dei costi 74ter**in esso vengono registrate le prestazioni svolte da terzi a vantaggio dei clienti,quali :

 prestazioni all’interno UE, riguardanti viaggi interamente svolti in ambito UE

* attività all’interno dell’UE, derivanti da viaggi misti che si svolgono in parte in ambito UE e in parte fuori UE
* attività svolte fuori Ue per viaggi svolti interamente fuori UE
* prestazioni fornite fuori UE derivanti da viaggi misti

**COME DETERMINARE L’IMPOSTA IVA DOVUTA SECONDO L’ART 74TER**

L’art 74ter regolamenta la cessione di pacchetti turistici e come applicare l’iva mediante il “**metodo base da base**”. Questo particolare metodo di applicazione comporta la sottrazione dei costi per l’acquisto di beni e servizi, dal corrispettivo che un’agenzia viaggi pattuisce e che il cliente deve pagare al lordo dell’iva. Alla differenza ottenuta si deve scorporare l’iva al 22% per ottenere la **base imponibile alla quale applicare l’iva ordinaria** (solo per prestazioni effettuate in CEE )

Questo **regime iva speciale** è applicabile come detto in precedenza, ai tour operator e alle agenzie viaggi produttrici,mentre per le agenzie viaggi intermediarie si applica il **regime ordinario.**Pertanto le agenzie viaggi organizzatrici utilizzano il “**metodo base da base”** per l’attribuzione dell’imposta Iva.Mentre le agenzie viaggi intermediarie adottano il “**metodo imposta da imposta”**,che è il metodo classico utilizzato dalla maggior parte delle imprese per la liquidazione dell’iva.

 Ricavi al lordo d’imposta-

Costi al lordo d’imposta=

Imponibile lordo : 1,22 = imponibile netto x 22% = **IVA**

A scopo esemplificativo faccio appunto un esempio:

 Supponiamo che un’agenzia viaggi organizzi e venda un pacchetto turistico a Berlino che comprende il trasporto, il transfer e l’alloggio a destinazione. Il totale dei costi al lordo di iva ammonta a 879 € e l’agenzia vende il pacchetto a 1179 €

 1179-879=  300 € Imponibile lordo

300: 1,22 = 245,90 € Imponibile netto

245,90 x 22% = **54,09 €  Iva da versare**

Questo è un esempio di un viaggio nel caso in cui sia interamente imponibile,ovvero nel caso in cui avvenga all’interno dell’UE. Nel caso in cui tale fosse interamente fuori UE,essendo tali operazioni iva non imponibili, non si deve versare l’iva e la differenza tra ricavi e costi rappresenta il margine netto a favore dell’agenzia. Se invece un viaggio come spesso capita venga eseguito in parte in territorio Ue e in parte in territorio extra UE si deve calcolare **l’incidenza dei costi UE sui costi totali** per la quale determinare l’attribuzione dell’imposta IVA da versare allo Stato.

**FATTURAZIONE IN REGIME SPECIALE 74TER**

Quando si parla di fatturazione in regime speciale 74ter bisogna sempre considerare il tipo di operazione che dà origine alla fatturazione e all’emissione della documentazione da parte dell’agenzia viaggi. È bene ribadire che **nelle fatture 74ter l’iva non viene esposta**,e deve essere indicato che **qualora sia compresa è inclusa nel corrispettivo ed è indetraibile per il cliente finale.**In questa fattura non si devono esporre o indicare i singoli servizi che costituiscono il pacchetto turistico,ma basta solo esporre l’importo globale.

Tuttavia però esistono casi reali in cui in base al tipo di operazioni svolte da un’agenzia viaggi,organizzatrice o venditrice che sia,varia anche la documentazione da emettere.

**1) OPERAZIONE DI VENDITA DIRETTA AL CLIENTE DI PACCHETTO TURISTICO,ESCURSIONE O SERVIZIO SINGOLO PRE-ACQUISTO DA UN FORNITORE TERZO IN AMBITO UE**

L’agenzia viaggi è tenuta all’emissione del **contratto di viaggio e della fattura 74 ter.**

**L’agenzia,deve emettere fattura 74ter al cliente finale**

* Senza separata indicazione dell’Iva,
* Anche se non richiesta dal cliente,
* Non oltre il verificarsi del primo dei seguenti momenti: pagamento integrale del corrispettivo e inizio del viaggio o del soggiorno

Deve inoltre evidenziare chiaramente

1. a) Operazione con Iva assolta ai sensi del D.M. 30 luglio 1999 n.340
2. b) la fattura non costituisce titolo per la detrazione dell’Iva
3. c) Documento esente da imposta di bollo in quanto relativo al pagamento di corrispettivo assoggettato ad Iva

Se la fattura fa riferimento ad un pacchetto turistico in UE,qualora l’importo sia superiore a 77,47€ non viene pagato il bollo da 1,81 €

Nel caso di pacchetto turistico in ambito extra UE il cui importo supera i 77,47 € nella fattura originale inviata al cliente deve essere applicata la marca da bollo di 2 € ,mentre nella copia dell’agenzia è necessario indicare “bollo sull’originale”

**2) VENDITA DI SERVIZI TURISTICI DA PARTE DI AGENZIA INTERMEDIARIA IN REGIME 74TER**

L’agenzia che vende tramite un’altra agenzia intermediaria dei pacchetti turistici,escursioni o servizi turistici preacquisiti dai fornitori,è tenuta all’emissione della seguente documentazione:

**Estratto conto:**

L’agenzia organizzatrice all’atto della conferma di prenotazione è tenuta all’emissione dell’estratto conto nei confronti dell’agenzia intermediaria,indicando l’importo complessivo del pacchetto turistico ed evidenziando il margine spettante all’intermediario e l’importo netto da pagare all’agenzia organizzatrice

**Fattura art 74 ter**

L’Agenzia organizzatrice deve emettere una fattura ex art.74‐ter nei confronti del consumatore finale

* **Senza separata indicazione dell’Iva**
* Anche se **non richiesta direttamente dal cliente**
* **Entro il mese successivo** il verificarsi del primo dei due seguenti momenti: **pagamento integrale del corrispettivo e inizio del viaggio o del soggiorno**
* Evidenziando le seguenti indicazioni:
* a) **Operazione con Iva assolta** ai sensi del D.M. 30 luglio 1999 n.340
* b) la fattura **non costituisce titolo per la detrazione dell’Iva**

**Autofattura provvigioni**

L’agenzia organizzatrice deve emettere un’autofattura per le provvigioni dovuta all’agenzia viaggi intermediaria **entro il mese successivo al pagamento della provvigione.**Tale autofattura deve indicare in modo separato le provvigioni **soggette a Iva 22%** per viaggi svolti in ambito UE o misto e **non soggette** a Iva per viaggi in ambito extra UE. Inoltre nell’autofattura deve essere indicata la seguente dicitura: autofattura emessa ai sensi dell’art. 74‐ter c. 8, Dpr 26.20.1972, n. 633

# Agenzie di viaggio: il regime speciale IVA 74-Ter

Qual è la disciplina IVA che regola l'attività dei tour operator e delle Agenzie di Viaggio che vendono pacchetti turistici? Come funziona l'IVA con la regola "base da base"?

L’articolo 74-ter del DPR n. 633/72 disciplina il regime speciale IVA, “***base da base***“, per i *tour operator* e le agenzie di viaggio che vendono pacchetti turistici ai clienti.

Gli operatori economici che effettuano attività di organizzazione di viaggi attraverso la vendita di “**pacchetti turistici**” (**agenzie di viaggio** e **tour operator**) devono adempiere ad uno speciale regime di applicazione dell’IVA. Si tratta del regime disciplinato dall’**art. 74-ter del DPR n. 633/72**legato all’organizzazione in proprio di pacchetti turistici o di commercio in proprio di pacchetti turistici acquistati da altri soggetti. Questo particolare regime, conosciuto anche come **IVA** “**base da base**“, presenta delle particolarità che meritano di essere analizzate nel presente articolo.

**Indice degli Argomenti**

* [**La liquidazione IVA per agenzie di viaggio e tour operator**](https://fiscomania.com/agenzie-di-viaggio-iva-74-ter/#la-liquidazione-iva-per-agenzie-di-viaggio-e-tour-operator)
* [**Come funziona il regime IVA “base da base” 74-ter?**](https://fiscomania.com/agenzie-di-viaggio-iva-74-ter/#come-funziona-il-regime-iva-8220base-da-base8221-74-ter)
  + [**Organizzatori di giri turistici in regime 74-ter**](https://fiscomania.com/agenzie-di-viaggio-iva-74-ter/#organizzatori-di-giri-turistici-in-regime-74-ter)
* [**Il regime IVA ordinario “impota da imposta“**](https://fiscomania.com/agenzie-di-viaggio-iva-74-ter/#il-regime-iva-ordinario-8220impota-da-imposta8220)
  + [**Separazione delle attività ai fini IVA delle Agenzie di Viaggio**](https://fiscomania.com/agenzie-di-viaggio-iva-74-ter/#separazione-delle-attivita-ai-fini-iva-delle-agenzie-di-viaggio)
  + [**Gestione dei pacchetti turistici**](https://fiscomania.com/agenzie-di-viaggio-iva-74-ter/#gestione-dei-pacchetti-turistici)
  + [**Casi di non applicazione dell’IVA base da base**](https://fiscomania.com/agenzie-di-viaggio-iva-74-ter/#casi-di-non-applicazione-dell8217iva-base-da-base)
  + [**Territorialità dell’imposta**](https://fiscomania.com/agenzie-di-viaggio-iva-74-ter/#territorialita-dell8217imposta)
  + [**Determinazione della base imponibile**](https://fiscomania.com/agenzie-di-viaggio-iva-74-ter/#determinazione-della-base-imponibile)
  + [**Metodo di calcolo dell’IVA base da base**](https://fiscomania.com/agenzie-di-viaggio-iva-74-ter/#metodo-di-calcolo-dell8217iva-base-da-base)
  + [**Agenzie di Viaggio e indetraibilità dell’IVA sugli acquisti**](https://fiscomania.com/agenzie-di-viaggio-iva-74-ter/#agenzie-di-viaggio-e-indetraibilita-dell8217iva-sugli-acquisti)
  + [**Pro-rata IVA Agenzie di Viaggio**](https://fiscomania.com/agenzie-di-viaggio-iva-74-ter/#pro-rata-iva-agenzie-di-viaggio)
  + [**Il momento impositivo IVA**](https://fiscomania.com/agenzie-di-viaggio-iva-74-ter/#il-momento-impositivo-iva)
  + [**La fatturazione e la dichiarazione IVA delle Agenzie di Viaggio**](https://fiscomania.com/agenzie-di-viaggio-iva-74-ter/#la-fatturazione-e-la-dichiarazione-iva-delle-agenzie-di-viaggio)
  + [**Adempimenti contabili**](https://fiscomania.com/agenzie-di-viaggio-iva-74-ter/#adempimenti-contabili)
  + [**Dichiarazione IVA**](https://fiscomania.com/agenzie-di-viaggio-iva-74-ter/#dichiarazione-iva)

## La Liquidazione IVA Per Agenzie Di Viaggio E Tour Operator

L’analisi del regime IVA applicabile alle **agenzie di viaggio** e **tour operator** che vendono pacchetti turistici parte dai due metodi applicabili per la liquidazione dell’IVA. Mi riferisco al:

* Metodo di liquidazione “base da base“, di cui all’articolo 74-ter del DPR n. 633/72, oppure
* Metodo “imposta da imposta“, che è il metodo ordinario di liquidazione dell’IVA.

Questi operatori, quindi, a seconda dell’attività svolta sono chiamati ad applicare l’uno o l’altro metodo di liquidazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto. In relazione a questo aspetto nella tabella seguente l’applicazione dell’IVA in relazione alle attività svolte dalle agenzie di viaggio e tour operator.

| **OPERAZIONE** | **ALIQUOTA IVA** |
| --- | --- |
| Vendita di soggiorni alberghieri in Italia in caso di acquisto in nome proprio e per conto di clienti | 10% (tab. A, parte III n°120) |
| Locazione di alloggi in Italia | Esente (art. 10 punto 8 DPR n. 633/72) |
| Locazione di soggiorni in appartamenti all’estero | Escluso Iva ai sensi del quarto comma lettera a) dell’articolo 7 del DPR n. 633/72 |
| Servizi turistici di solo trasporto persone | In Italia Iva 10% Internazionali – Non imponibili (art.9 DPR n. 633/72) Estero su estero -Fuori campo (art.7 DPR n. 633/72) |
| Provvigioni per servizi alberghieri resi da aziende alberghiere all’interno o all’esterno dell’Unione europea | Iva 22% |
| Provvigioni per servizi assicurativi | Esente (art.10 DPR n. 633/72) |

Vediamo insieme questi due metodi in dettaglio.

## Come Funziona Il Regime IVA “Base Da Base” 74-Ter?

L’articolo [**74-ter del DPR n. 633/72**](http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b75A4827C-3766-4ECC-9C45-00C8D6CDC552%7d&codiceOrdinamento=200007400000300), al comma 1, disciplina il campo di applicazione del regime speciale IVA meglio conosciuto come “base da base“. Tale regime IVA è applicabile dalle **agenzie di viaggio e dai tour operator**,**in possesso della prevista autorizzazione** (di cui all’articolo 9, [**Legge n. 217/83**](http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7bE64CBA19-A403-4AE2-A2E7-194D0E32540A%7d)). Si tratta di attività che organizzano e vendono in proprio o tramite mandatari con rappresentanza i **pacchetti turistici** (articolo 2, D.Lgs. n. 111/95). Si tratta di pacchetti costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, convegni e simili manifestazioni incluse. Attività che comportano più di una prestazione verso il pagamento di un corrispettivo unitario che costituisce un’**unica operazione**. Tale metodo di liquidazione dell’IVA consiste nel confrontare:

* Il **corrispettivo** percepito dal cliente (al lordo dell’IVA non esposta in fattura), con
* I **costi**, anch’essi lordi, sostenuti dall’agenzia per l’acquisto di beni e le prestazioni di servizi effettuati da terzi a diretto vantaggio dei clienti (albergatori, ristoratori, vettori, guide, ecc.) o per l’acquisto del pacchetto dal grossista.

La differenza così ottenuta costituisce l’ammontare lordo su cui calcolare l’imposta da versare mediante il meccanismo dello scorporo.

### Organizzatori Di Giri Turistici In Regime 74-Ter

Il regime IVA “base da base” si rende applicabile anche per gli **organizzatori di giri turistici**. Si tratta di qualsiasi soggetto (associazione, ente pubblico o privato, ecc.) che pone in essere e mette a disposizione dei viaggiatori pacchetti turistici (secondo la definizione di cui al comma 1 dell’articolo 74-ter DPR n 633/72). Tale regime IVA resta valido anche se i pacchetti turistici sono realizzati nell’arco della stessa giornata (escursioni, visite alla città e simili). Tali organizzatori, quindi, svolgono attività equiparabili a quelle delle agenzie di viaggio e turismo vere e proprie, ai fini della disciplina tributaria applicabile.

## Il Regime IVA Ordinario “Impota Da Imposta“

Il regime speciale “base da base” di determinazione dell’IVA non si applica, invece, alle **agenzie di viaggio che svolgono attività di mera intermediazione nei confronti dei clienti**. Si tratta di Agenzia che agiscono in nome e per conto dei viaggiatori (propri clienti), rendendosi applicabile in tale ipotesi l’**ordinario criterio di determinazione dell’imposta fondato**, invece, sul sistema detrattivo “imposta da imposta” (cd. regime ordinario IVA). In tale categoria di operazioni rientrano, ad esempio:

* Le **prenotazioni di alberghi**;
* Le prenotazioni di **viaggi**;
* La **vendita di biglietti di trasporto**;
* I servizi relativi alla **vidimazione dei passaporti** e similari.

Parimenti, come ha rilevato la [**Risoluzione n. 233/E/2002**](http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id=%7bE41D5D8D-1326-4995-A35B-77F29900D1FF%7d), lo stesso regime speciale non si applica ai servizi effettuati direttamente dagli organizzatori avvalendosi delle proprie strutture aziendali (alberghi, ristoranti, mezzi di trasporto, ecc.). Ciò comporta che se il pacchetto turistico è composto sia da prestazioni di terzi che da prestazioni proprie dell’organizzatore, questi può:

* Distinguere i corrispettivi e i costi afferenti i servizi resi con strutture proprie (assoggettandoli al regime ordinario IVA) da quelli afferenti i servizi resi da terzi (assoggettandoli al regime speciale) o, in alternativa,
* Separare le attività ai sensi dell’articolo 36, del DPR n 633/1972.

### Separazione Delle Attività Ai Fini IVA Delle Agenzie Di Viaggio

Se si decide di optare per la **separazione delle attività** necessita, quindi, osservare i seguenti **adempimenti**:

* Tenere i registri separati per ogni attività separata;
* Fatturare le operazioni con distinte serie numeriche;
* Annotare distintamente le varie operazioni;
* Liquidare separatamente l’imposta applicando le diverse disposizioni relative ai regimi applicabili;
* Versare cumulativamente l’imposta;
* Presentare una dichiarazione annuale unitaria.

Inoltre, la **Risoluzione** **n. 233/E/2002** dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime speciale si applica alle **vendite** in proprio o tramite mandatari con rappresentanza di **pacchetti turistici**. Mentre, al contrario, non si applica alla fornitura delle singole prestazioni.

#### Organizzazione Di Convegni E Congressi

L’articolo 1, commi 77 e 78, della Legge n. 244/2007 ha introdotto nell’ambito dell’articolo 74-ter, DPR n 633/72 il comma 8-bis. Tale comma prevede la possibilità di applicare il **regime ordinario** per la **determinazione**dell’**IVA** per lo **svolgimento** dell’**attività** di **organizzazione** di **convegni**, **congressi e simili** effettuati nel territorio dello Stato **a diretto vantaggio** del **cliente**. Per tale fattispecie, le agenzie di viaggio possono, quindi, evidenziare, in modo ordinario, l’IVA nella fattura, in maniera da consentire agli acquirenti di tali prestazioni di potere usufruire pienamente dell’Imposta assolta sul servizio congressuale. Parimenti, l’agenzia di viaggio organizzatrice si può detrarre l’IVA dovuta sui servizi acquistati a diretto vantaggio di quei clienti partecipanti agli eventi.

### Gestione Dei Pacchetti Turistici

Il comma 1, dell’articolo 74-ter del DPR n. 633/72 limita l’operatività del regime speciale alle **attività** che si concretizzano in una **vera e propria organizzazione di pacchetti turistici**. Attività individuata, per evitare incertezze nell’applicazione della normativa, con il rinvio all’articolo 2, D.Lgs n 111/95.

La normativa, in particolare, l’articolo 74-ter del DPR n 633/72  e il D.M. Finanze 340/1999, che disciplina il regime speciale, dispone che i pacchetti turistici devono avere per oggetto i **viaggi**, le **vacanze** ed i **circuiti**“**tutto compreso**“.

Attività che devono essere risultanti dalla combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore, o che si estendono per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

* Trasporto;
* Alloggio;
* [**Servizi turistici**](https://fiscomania.com/locazione-turistica-con-agenzie-immobiliari/) non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 7, lettere i) e m), D.Lgs. n. 111/1995 che costituiscono parte significativa del “pacchetto turistico“.

### Casi Di Non Applicazione Dell’IVA Base Da Base

Per cui il **regime speciale** riguarda il “***pacchetto turistico***” e, quindi, non si applica ai casi in cui l’attività esercitata dall’agenzia si riduce ad una prestazione singola.

Come, ad esempio, il semplice trasporto o la fornitura del solo alloggio o l’esecuzione di un solo servizio turistico senza che ci sia la combinazione di almeno due delle predette prestazioni.

Inoltre, tale regime speciale dell’articolo 74-ter del DPR n 633/72 non si applica alle cd. “linee turistiche“. Questo nel momento in cui non siano fornite dall’agenzia al cliente anche le altre prestazioni (pasti, alberghi, ecc.) non accessorie (ai sensi dell’articolo 12, DPR n. 633/1972).

Altresì, per la presenza della locuzione “verso il pagamento di un corrispettivo globale” contenuta nel comma 1 dell’articolo 74-ter del DPR n. 633/72, il regime speciale non si applica neppure nei casi in cui i vari elementi che compongono la prestazione unica siano dedotti in contratto e valutati analiticamente dalle parti contraenti come singoli servizi e non come prestazione unica.

Oppure ai quei casi nei quali il servizio reso abbia una durata inferiore a quella minima e non comprende almeno un pernottamento. A meno che non si tratti di escursioni, visite a città e simili che si esauriscono nell’arco della stessa giornata, che sono assimilate ai pacchetti turistici.

#### Emissione Di Ricevuta Fiscale O Scontrino

In caso di emissione di prestazione singola l’Agenzia di Viaggio ha facoltà di emettere [**Ricevuta fiscale**](https://fiscomania.com/ricevuta-fiscale-istruzioni-per-luso/) o **Scontrino Fiscale** al cliente finale che effettua il pagamento.

Il DL n 16/12 convertito nella **Legge n 44/12** ha stabilito l’esonero dall’obbligo di emissione della **Fattura** (articolo 21 DPR n 633/72) anche per l’attività di:

* organizzazione di escursioni;
* visite delle città,
* giri turistici,
* ed eventi similari

effettuati dalle Agenzie di Viaggio.

In tutti i casi, quindi, di vendita di prestazione singola, non compresa in un “pacchetto” l’Agenzia di Viaggio ha facoltà di rilasciare Ricevuta o Scontrino fiscale al cliente finale che acquista la prestazione.

### Territorialità Dell’imposta

Per quanto riguarda l’applicazione del principio della **territorialità comunitaria del servizio turistico**, le operazioni delle agenzie di viaggio e turismo sono classificate nel seguente modo:

* **Operazioni effettuate all’interno del territorio comunitario**, le quali sono integralmente imponibili ad IVA con i criteri di cui all’articolo 74-ter del DPR n 633/72;
* **Operazioni a favore del viaggiatore** per le quali l’agenzia di viaggio ricorre ad altri soggetti, **eseguite al di fuori del territorio della Comunità europea**. Si tratta di operazioni non soggette ad IVA ai sensi dell’articolo 9, DPR n 633/72, e per le quali non compete il beneficio della sospensione dell’imposta per gli acquisti di beni e servizi. Cioè del cd. [**plafond**](https://fiscomania.com/esportatori-abituali/) per potere usufruire dello status di esportatore abituale;
* **Prestazioni miste**. Ovvero servizi resi dall’agenzia organizzatrice in parte nel territorio comunitario ed in parte al di fuori dello stesso. Attività nei confronti delle quali la tassazione viene limitata soltanto ai servizi forniti dall’agenzia nell’ambito comunitario a diretto vantaggio del viaggiatore (cliente), sulla base di criteri di imputazione proporzionale. La base imponibile al lordo dell’IVA si determina applicando al corrispettivo globale il rapporto tra le quote Ue ed extra-Ue dei costi relativi a tali viaggi e sottraendo a tale importo il costo dei servizi prestati da terzi nella Ue a favore del cliente. Su tale base si procede allo scorporo e si applica l’aliquota IVA ordinaria del 20%.

### Determinazione Della Base Imponibile

In linea generale, la **base imponibile** delle operazioni effettuate dalle **agenzie di viaggio** e turismo è determinata, come accennato, mediante il procedimento di detrazione “base da base“.

L’articolo 2, comma 1, D.M. 340/1999 dispone, infatti, che la base di commisurazione dell’imposta è costituita dalla differenza tra il **corrispettivo dovuto all’agenzia** e i **costi sostenuti** dalla stessa per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore, al lordo della relativa imposta.

* **Corrispettivo di vendita** – Per prezzo di vendita s’intende “tutto ciò che costituisce il corrispettivo che l’agenzia di viaggio ha ottenuto o deve ottenere dal cliente o da un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con questa operazione, le imposte, i dazi, i prelievi e le tasse, le spese accessorie quali commissioni e spese di assicurazione chieste dalle agenzie di viaggio al cliente ma esclusi gli importi di cui all’articolo 11, parte A, par. 3“;
* **Costo di acquisto del pacchetto** – Per costo effettivo del “pacchetto turistico” s’intende “tutto ciò che costituisce il corrispettivo …, Iva inclusa, che i soggetti passivi fornitori hanno ottenuto o devono ottenere dalle agenzie di viaggio, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad essa forniti, quando dette operazioni siano a diretto vantaggio del cliente escluse le spese generali usale per costituire il pacchetto“.

L’implicito recupero dell’IVA sui costi sostenuti da parte delle agenzie di viaggio garantisce una corretta ripartizione del gettito IVA tra i Paesi membri dell’UE coinvolti nella prestazione. Questo dal momento che il gettito è incamerato dall’erario dei Paesi in cui il viaggiatore consuma i servizi che compongono il “pacchetto turistico“. Mentre l’imposta sul margine di utile dell’agenzia è di spettanza dell’erario dello Stato membro in cui la medesima è localizzata.

#### Base Imponibile VI Direttiva IVA

Per espressa disposizione dell’articolo 26 della VI direttiva:

**“Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio per la realizzazione del viaggio sono considerate come una prestazione di servizio unica fornita dalle agenzie di viaggio al viaggiatore.**

**Essa è assoggettata all’imposta nello Stato membro in cui l’agenzia di viaggi ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento permanente a partire dal quale essa ha fornito la prestazione di servizi.**

**Per questa prestazione di servizio è considerata come base imponibile e come prezzo al netto dell’imposta …, il margine delle agenzie di viaggio, cioè la differenza tra l’importo totale a carico del viaggiatore, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, ed il costo effettivo sostenuto dall’agenzia di viaggi per le cessioni e le prestazioni di servizi di altri soggetti passivi, nella misura in cui da tali operazioni il viaggiatore tragga direttamente vantaggio“**

Dal momento che il prezzo pagato dal cliente comprende l’IVA sugli acquisti assolta in rivalsa all’atto dell’acquisto del pacchetto turistico, la base imponibile deve essere determinata scorporando l’imposta nella misura stabilita dall’articolo 27, comma 4, del DPR n. 633/72.

### Metodo Di Calcolo Dell’IVA Base Da Base

A tal fine, l’articolo 1, comma 4, D.L. n. 328/1997 prevede che

**“la quota imponibile corrispondente all’aliquota del 22% si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo dell’imponibile e di imposta, del 18,03%, o, in alternativa, dividendolo per 122, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all’unità più prossima”**

Sulla base imponibile così calcolata si applica, quindi, l’aliquota ordinaria del 22%.

#### Esempio

Prezzo di vendita del pacchetto: €. 10.000 (Iva inclusa)  
Costi dei beni e servizi acquistati a diretto vantaggio del cliente: €. 8.000 (Iva inclusa)  
Base imponibile lorda = prezzo di vendita del pacchetto – costi dei beni e servizi acquistata diretto vantaggio del cliente  
Base imponibile lorda = 10.000 – 8.000 = 2.000  
Scorporo = base imponibile lorda x 18,03%  
Scorporo = 2.000 x 18,03% = 360,66  
Base imponibile netta = Base imponibile lorda – scorporo  
Base imponibile netta = 2.000 – 360,66 = 1.639,34  
Iva = (base imponibile netta x 22%) = 1.639,34 x 22% = 360,66

### Agenzie Di Viaggio E Indetraibilità Dell’IVA Sugli Acquisti

Per effetto del metodo di determinazione dell’imposta per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio, non è detraibile l’IVA relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati a vantaggio dei clienti.

A tale divieto fa eccezione l’imposta relativa ai beni e ai servizi acquistati dall’agenzia non a diretto vantaggio dei viaggiatori (ad esempio acquisto della disponibilità di n. 10 stanze d’albergo con la speranza di poterle poi rivendere a propri clienti che potranno richiederle) ovvero in relazione ad attività escluse dal regime speciale.

Ad esempio mere intermediazioni nei confronti dei viaggiatori, vendita di biglietti aerei, ferroviari o di trasporto pullman, mere prenotazione di alberghi, etc.

Per tali acquisti si rende applicabile l’ordinario criterio di determinazione dell’IVA.

#### Trasporti Internazionali

Secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 5, D.M. 340/1999, ai fini della determinazione della base imponibile, i costi sostenuti dall’agenzia di viaggio per i servizi di trasporto effettuati in parte nel territorio comunitario e in parte al di fuori devono essere ripartiti in due quote in funzione della distanza percorsa all’interno o al di fuori dell’UE;

**Prestazioni di trasporto e prestazioni a terra**

Se il viaggiatore fruisce (articolo 2, comma 6, D.M. 340/1999): all’interno dell’UE soltanto delle prestazioni di trasporto, mentre tutte le altre

prestazioni (c.d. “prestazioni a terra“) sono rese al di fuori dell’UE, le prestazioni di trasporto sono non imponibili Iva (al pari delle altre prestazioni); fuori dall’UE solo delle prestazioni di trasporto, mentre tutte le altre prestazioni sono rese nell’UE, le prestazioni di trasporto sono imponibili Iva (al pari delle altre prestazioni)

**Singoli servizi di trasporto**

I costi sostenuti dall’agenzia di viaggio per i singoli servizi di trasporto resi in parte nel territorio dell’UE e in parte al di fuori (ad esempio servizi di solo volo con destinazione extra UE) devono essere ripartiti in due quote distinte in relazione alla distanza percorsa all’interno o al di fuori dell’UE.

La problematica maggiore di imputazione riguarda i c.d. “***viaggi misti***“. Ossia quei viaggi effettuati parzialmente all’interno della UE e parzialmente extra UE.

In tali situazioni, la quota-parte del corrispettivo imponibile deve essere determinata in base al rapporto tra i costi sostenuti dal’agenzia per le operazioni effettuate all’interno della UE e il totale dei costi sostenuti a vantaggio del cliente.

### Pro-Rata IVA Agenzie Di Viaggio

La percentuale di imponibilità così ottenuta, applicata al corrispettivo pattuito dall’agenzia, determina la quota imponibile, dalla quale occorre:

* Detrarre i costi sostenuti nella UE;
* Scorporare l’Iva.

Il rapporto tra i costi sostenuti dall’agenzia per le operazioni effettuate all’interno della UE e il totale dei costi sostenuti a vantaggio del cliente deve essere determinato (articolo 2, comma 4, D.M. 340/1999):

* In via provvisoria, sulla base dei costi e dei corrispettivi relativi alle liquidazioni periodiche dell’imposta;
* In via definitiva, in sede di dichiarazione Iva annuale, sulla base dei costi e dei corrispettivi registrati nell’anno.

### Il Momento Impositivo IVA

Il comma 7 dell’articolo 74-ter, del DPR n.  633/72 considera, quale momento impositivo delle operazioni poste in essere dalle agenzie di viaggio:

* Il pagamento integrale del corrispettivo;
* La data di inizio del viaggio o del soggiorno, se antecedente al pagamento.

 Di conseguenza, il momento impositivo, al quale è ricollegata la nascita degli obblighi formali e sostanziali dell’IVA (quali ad esempio fatturazione, registrazione, liquidazione e versamento dell’imposta), coincide con il pagamento dell’intero corrispettivo. Dunque, non assume rilevanza, a tal fine, l’avvenuto pagamento di **acconti**.

L’inizio del viaggio o del soggiorno, se anteriore, determina l’anticipazione del momento impositivo e, sul punto, l’articolo 1, comma 6, D.M. 340/1999 ha specificato che il viaggio o il soggiorno si considera iniziato all’atto in cui viene effettuata la prima prestazione di servizio a vantaggio del viaggiatore (ad esempio trasporto, alloggio,somministrazione di pasti e bevande, etc.).

Ciò che emerge dal tenore letterale della norma sono sostanzialmente l’irrilevanza, a fini del momento impositivo, rispettivamente:

* Dell’incasso di somme a titolo di acconto;
* Dell’emissione della fattura da parte dell’agenzia in modo anticipato rispetto al pagamento totale del viaggio o all’inizio dello stesso.

Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle entrare con la [**Circolare n. 328/E/1997**](http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b4991F98E-1CA1-4776-BC4B-12DC3C572027%7d), in presenza di un unico committente (ad esempio agenzia di viaggi che acquista un “viaggio collettivo” da altra agenzia), l’obbligazione tributaria è unica e si manifesta al ricorrere degli eventi richiamati.

In caso, invece, di “viaggi collettivi” caratterizzati da una pluralità di committenti, le obbligazioni d’imposta sono tante quanti sono i committenti delle prestazioni rese dall’agenzia di viaggio, purché ciascuno di essi abbia una propria autonomia contrattuale.

### La Fatturazione E La Dichiarazione IVA Delle Agenzie Di Viaggio

Per la fatturazione delle operazioni effettuate dalle **agenzie di viaggio** e dati tuor operator, occorre rispettare le seguenti regole:

* Non deve indicare l’addebito separato dell’Iva;
* Deve essere emessa non oltre il momento del pagamento integrale del corrispettivo o dell’inizio del viaggio o del soggiorno, se antecedente;
* Deve contenere l’espressa indicazione che trattasi di operazione per la quale l’imposta è stata assolta ai sensi del D.M. 340/1999 e che la fattura stessa non costituisce titolo per la detrazione dell’imposta.

Se le prestazioni sono effettuate tramite intermediario, la **fattura** può essere emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione della prestazione e può essere domiciliata presso lo stesso intermediario.

Se le prestazioni sono effettuate tramite mandatari senza rappresentanza ovvero tramite soggetti che agiscono in nome e per conto proprio, nella fattura emessa nei loro confronti dalle agenzie di viaggio e turismo organizzatrice devono essere indicati, distintamente, i corrispettivi delle prestazioni rese nel territorio dell’UE e di quelle rese al di fuori di essa.

### Adempimenti Contabili

Dal punto di vista contabile è previsto che: i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate debbono essere annotati distintamente da quelli relativi ad altre operazioni (ad esempio rispetto a quelle per l’attività di intermediazione) nel registro dei corrispettivi (articolo 24, DPR n. 633/72), o in apposito registro numerato e vidimato, e a seconda che si riferiscano a prestazioni eseguite all’interno o al di fuori della Unione europea ovvero parte all’interno e parte al di fuori della Unione stessa.

L’annotazione, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, deve essere eseguita entro il mese successivo a quello in cui le operazioni stesse sono state effettuate, anche agli effetti delle liquidazioni periodiche.

Le fatture e gli altri documenti di acquisto debbono essere distintamente annotati nel registro delle fatture di acquisto (articolo 25, DPR n. 633/1972), o in apposito registro numerato e vidimato. Questo a seconda che le relative cessioni e prestazioni effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore siano dai medesimi eseguite all’interno o al di fuori della Unione europea, ovvero parte all’interno e parte al di fuori dell’Unione stessa.

Come già argomentato, per la liquidazione dell’imposta dovuta si applica il metodo “***base da base***“.

In pratica, il corrispettivo al lordo dell’IVA pattuito dall’agenzia per la prestazione da essa fornita va ridotto dell’ammontare dei relativi costi, anch’essi al lordo dell’IVA, sostenuti dall’agenzia stessa per l’acquisto di beni e servizi a diretto vantaggio del cliente.

### Dichiarazione IVA

Ai fini della dichiarazione IVA il **volume d’affari** delle agenzie di viaggio è costituito, ai sensi dell’articolo 20, DPR n 633/72:

* Dalle operazioni effettuate nel territorio comunitario;
* Dalle operazioni effettuate fuori del territorio comunitario;
* Dai corrispettivi delle attività diverse da quelle consistenti nell’organizzazione in proprio di pacchetti turistici e, in particolare, dalle provvigioni relative all’attività di intermediazione con potere di rappresentanza, in relazione alle quali l’articolo 74-ter, comma 8, DPR n. 633/72 dispone che, per la determinazione del proprio volume d’affari, il rappresentante annota nel registro delle fatture emesse (di cui all’articolo 23, DPR n. 633/72) le copie delle fatture riepilogative mensili (autofatture) emesse e inviate dalle agenzie organizzatrici dei pacchetti turistici.